

PAOLO TONINI - CARLOTTA CONTI

*Manuale Breve. Diritto processuale penale*  
Milano, 2023, ed. Giuffrè Francis Lefebvre

**Addenda n. 2**

(versione 7.09.2023; il presente testo contiene quanto è già stato esposto nell'Addenda n. 1 e lo sostituisce integralmente)

**Indice – sommario**

Segnaliamo per sintesi alcune tra le più rilevanti modifiche al codice di procedura penale che sono state apportate dal mese di marzo del 2023.

**D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.** Il d.lgs. ha aggiunto all'art. 25-ter del d.lgs. n. 231 del 2001 la lettera *s-ter* che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, individua, come reato societario presupposto, il delitto di false od omesse dichiarazioni relative al rilascio di un certificato preliminare, richiesto nell'ambito di operazioni societarie transfrontaliere e redatto dall'autorità competente.

**Corte cost., sentenza 7 aprile 2023, n. 65.** La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 72-bis c.p.p. nella parte in cui, stabilendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non possa partecipare al processo per una condizione irreversibile, si riferisce al suo stato "mentale", anziché a quello "psicofisico".

**Legge 24 maggio 2023, n. 60,** in G.U. 1° giugno 2023, n. 127 (vigente dal 16-6-2023), recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza". La legge ha modificato nel c.p. gli artt. 270-bis.1 e 416-bis.1; nel c.p.p. gli artt. 380, 381, 449 e 558; inoltre, l'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.

**Corte cost. 5 giugno 2023, n. 111.** La sentenza ha ampliato la tutela del diritto al silenzio con riferimento alle domande che riguardano le c.d. *qualità personali* (art. 21 disp. att.). L'autorità procedente deve rivolgere gli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3 c.p.p. (tra i quali vi è quello sulla facoltà di non rispondere) *prima* di porre domande sulle *qualità personali*, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese.

**Decreto ministeriale 4 luglio 2023 e Decreto ministeriale 18 luglio 2023.** I decreti hanno previsto il deposito presso il portale del processo penale telematico come modalità sperimentale facoltativa e non esclusiva in attesa del regime definitivo programmato per il 2024.

**Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105,** contenente varie disposizioni, tra le quali l'estensione del regime delle intercettazioni per criminalità organizzata a reati tipicizzati sia nella struttura della fattispecie, sia nella finalità del sistema mafioso.

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2023  
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - [www.giuffrefrancislefebvre.it](http://www.giuffrefrancislefebvre.it)

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

**In fondo alla pag. 80 inserire quanto segue.**

**Approfondimento. Diritto al silenzio sulle qualità personali.** La sentenza della Corte cost. 5 giugno 2023, n. 111 ha esteso l'ampiezza degli avvisi che devono essere dati all'imputato in sede di interrogatorio. La finalità è quella di rafforzare la tutela del diritto al silenzio.

L'avviso della facoltà di non rispondere, introdotto dalla Consulta, ha ad oggetto quelle domande sulle c.d. *qualità personali* che devono essere rivolte all'indagato ai sensi dell'art. 21 disp. att., che richiama l'art. 66 c.p.p.

Si tratta, in particolare, di domande ulteriori e non riguardanti le generalità in senso stretto (nome, cognome, data e luogo di nascita), bensì relative *al soprannome o allo pseudonimo, alla eventuale disponibilità di beni patrimoniali, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale*, nonché dell'invito di *dichiarare se sia sottoposto ad altri processi penali, se sussistano a suo carico condanne nello Stato o all'estero, e se eserciti o abbia esercitato uffici o servizi pubblici, servizi di pubblica necessità o cariche pubbliche*. In base alla costante giurisprudenza, la risposta a dette domande può influire negativamente sia sull'accertamento della reità dell'imputato, sia sulla valutazione delle esigenze cautelari (ai fini dell'applicazione delle misure personali e reali), sia ancora sulla quantificazione della pena in caso di condanna.

La sentenza della Corte ha precisato qual è l'ampiezza del diritto dell'imputato di non collaborare con la giustizia penale, anche se si ricava con una qualche difficoltà dalle parole della Consulta quali siano le conseguenze della declaratoria di illegittimità degli articoli dei codici penale e di procedura penale interessati (artt. 495, comma 1 c.p. e 64, comma 3 c.p.p.).

Infatti, già prima della sentenza in questione la Corte costituzionale (n. 108 del 1976) aveva ammesso la facoltà dell'imputato di non rispondere sui propri precedenti penali «senza incorrere in alcuna responsabilità penale». Ma finora né il Giudice delle leggi, né la giurisprudenza avevano riconosciuto la necessità di dare all'imputato un espresso avviso della facoltà di non rispondere. E, ove l'imputato avesse reso false dichiarazioni sulle proprie qualità personali, egli era punibile ai sensi dell'art. 495, comma 1 c.p. <sup>(1)</sup>.

Operando una sintesi estrema, possiamo affermare che la Consulta ha riconosciuto all'imputato (e, quindi, anche all'indagato) il diritto di essere avvisato della facoltà di non rispondere sulle proprie qualità personali <sup>(2)</sup> perché le risposte su tali domande, «pur non attenendo direttamente al fatto di reato, possono essere successivamente

---

<sup>1</sup> La sentenza della Corte cost. in esame cita espressamente Cass., sez. V, 8 giugno - 8 luglio 2022, n. 26440, in CED n. 283426-01, dalla quale si ricava la massima seguente. «Integra il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale su qualità personali la condotta dell'indagato che, interrogato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, alla richiesta di indicare i propri precedenti penali, pur potendo legittimamente rifiutarsi di rispondere alla domanda, dichiara il falso».

<sup>2</sup> Art. 64, comma 3 c.p.p., dichiarato illegittimo dalla Corte cost. «nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale».

utilizzate» contro il medesimo e sono capaci di avere un «impatto sulla condanna e sulla sanzione» che potrebbe essere inflitta.

Tuttavia, la Corte non ha ammesso il "diritto" di mentire, ove l'imputato, debitamente preavvisato, decida di rispondere falsamente. La menzogna diventa oggi non punibile soltanto quando l'inquirente abbia omesso di dare all'imputato l'avvertimento della facoltà di non rispondere prima di rivolgere domande sulle proprie qualità personali (art. 495, comma 1, dichiarato illegittimo dalla Corte cost. nel senso indicato). In tal caso, come espressamente chiarito dalla Consulta, le dichiarazioni sono colpite da inutilizzabilità ai sensi dell'art. 64, comma 3-*bis*.

Pertanto, da un lato, dovrà ritenersi consentita la condotta dell'imputato che, interpellato dalle autorità, scelga di tacere sulle proprie qualità personali, con l'eccezione tuttavia delle proprie generalità, sulle quali dovrà rispondere secondo verità (nome, cognome, data e luogo di nascita).

Da un altro lato, quando entreranno in contatto con il soggetto interessato, le autorità dovranno dare gli avvertimenti sulla facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3 c.p.p.) prima di raccogliere le dichiarazioni sulle proprie qualità personali (art. 21 disp. att. c.p.p.), a costo di non potersene avvalere in sede processuale.

**A pag. 84, dopo la riga 9 inserire quanto segue.**

Inoltre, la sentenza della Corte cost. n. 65 del 2023 ha parificato all'infermità "mentale" quell'infermità di natura mista, e cioè anche di origine "fisica", che tuttavia comprometta le facoltà di coscienza, pensiero, percezione ed espressione (es. SLA).

**A pag. 91 nella riga 28:**

Il limite di reddito annuo è stato portato a euro 12.838,01 dal Decreto interdirigenziale del Ministero della giustizia 10 maggio 2023.

**A pag. 104 nella riga 1:**

Eliminare "affetti" e sostituire con "effetti".

**A pag 175 eliminare dalla riga 3 fino in fondo a pag. 176 e inserire quanto segue.**

### ***3.2. Gli strumenti del processo penale telematico.***

Le nuove modalità di svolgimento del rito penale hanno interessato i seguenti aspetti:

**A)** L'istituzione di un Portale del processo penale telematico (PDP);

**B)** La trasmissione di atti e documenti mediante PEC destinate agli uffici giudiziari.

La normativa che interessa sia il Portale, sia la PEC è diventata complessa a causa del susseguirsi non ordinato di provvedimenti legislativi e regolamentari che sono stati emanati in modo caotico e che cerchiamo, nei limiti del possibile, di esporre in modo sistematico.

***A.1. Il deposito presso il portale quale unica modalità obbligatoria ed esclusiva.*** Il deposito presso il Portale, previsto quale unica modalità obbligatoria con esclusione sia del deposito cartaceo, sia mediante PEC, concerne alcuni atti che sono tassativamente previsti, che sono compiuti dal difensore e che sono diretti agli uffici delle procure della Repubblica. La fonte normativa è l'art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 ( *riforma Cartabia* ) che ha stabilizzato una disposizione emergenziale. Si tratta degli atti conseguenti all'avviso di conclusione delle indagini, all'opposizione alla richiesta di archiviazione, alla querela di cui all'art. 226 c.p.p. e relativa procura speciale, alla nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate nell'art. 107 c.p.p. <sup>(3)</sup>.

***A.2. Il deposito presso il portale quale modalità facoltativa e non esclusiva in via sperimentale.*** Il deposito presso il portale quale modalità facoltativa e non esclusiva è stato previsto dal D.M. 4 luglio 2023 (in G.U. n. 155 del 2023) e dal successivo D.M. del 18 luglio 2023.

Questo deposito ha una regolamentazione che è stata definita "sperimentale".

In primo luogo, concerne atti tassativamente indicati che sono diretti non necessariamente alla sola procura della Repubblica <sup>(4)</sup>.

In secondo luogo, riguarda quelli, dei 103 atti previsti dal D.M. 4 luglio 2023, che non sono già ricompresi dell'elenco di cui all'art. 87 d.lgs. n. 150 citato, per i quali il deposito nel portale resta obbligatorio come modalità esclusiva.

In terzo luogo, per gli atti in oggetto resta sempre possibile il deposito sia cartaceo, sia via PEC.

---

<sup>3</sup> Il deposito presso il Portale deve seguire le specifiche tecniche diramate l'11 luglio 2023 dal DGSIA, che sostituiscono quelle del febbraio 2021. Il DGSIA ha inoltre emanato, «come ulteriore ausilio per gli utenti, delle *slides* illustrative delle azioni per la trasmissione dei depositi».

<sup>4</sup> Si tratta della procura della Repubblica presso il tribunale, della procura europea, della procura generale presso la corte di appello, degli uffici giudiziari del giudice di pace, del tribunale e della corte di appello in tutto il territorio nazionale. Restano esclusi dal Portale i depositi presso la procura della Repubblica del tribunale per i minorenni, presso il tribunale per i minorenni, presso il tribunale di sorveglianza e presso la corte di cassazione.

In quarto luogo, il regime sperimentale sopra descritto resta in vigore fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. n. 150 cit., che deve avvenire entro il 31 dicembre 2023.

In quinto luogo, il D.M. 4 luglio 2023 disciplina unicamente il deposito degli atti ove questo avvenga fuori dell'udienza; infatti, resta sempre la possibilità del deposito cartaceo in udienza per tutti i casi in cui ciò è consentito (es. costituzione di parte civile).

***B.1 Il deposito di atti e documenti mediante PEC destinate agli uffici giudiziari.*** Durante l'emergenza sanitaria il decreto-legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020 (art. 24, comma 4), aveva concesso ai difensori la possibilità di depositare via PEC presso gli uffici giudiziari «tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati» diversi da quelli per i quali l'unico strumento di deposito è il portale del processo penale telematico. Tale disciplina è stata richiamata, sia pure con qualche sistemazione, dall'art. 87-*bis* d.lgs. n. 150 del 2022, che regola la materia.

Il ministero con la circolare del 25 luglio 2023 del Direttore generale ha precisato che per i 103 atti indicati nell'art. 1 del DM 4 luglio 2023, «qualora non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 87, comma 6 *bis*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150», le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti: a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del DGSIA; b) mediante invio tramite PEC; c) con modalità cartacee <sup>(5)</sup>.

Il deposito mediante PEC è consentito con le modalità indicate nel regolamento di cui al decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari indicati nel provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati (DGSIA), con sottoscrizione digitale e seguendo le specifiche tecniche indicate.

I destinatari sono tutti gli uffici giudiziari (dal giudice di pace alla cassazione) i cui indirizzi PEC sono stati indicati dal provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020. Il personale degli uffici giudiziari deve annotare l'atto nel registro ed inserirlo nel fascicolo telematico (per gli uffici che ne sono dotati), deve comunque stamparlo e collocarlo all'interno del fascicolo cartaceo <sup>(6)</sup>.

---

<sup>5</sup> In base all'art. 87-*bis* disp. trans. d.lgs. n. 150 del 2022, fino a 15 giorni dopo la pubblicazione dei regolamenti che disciplineranno il nuovo regime telematico degli atti, possono essere depositati via PEC tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati che siano *diversi* da quelli che devono essere depositati esclusivamente in via telematica.

Segnaliamo che si trasmettono via PEC tutti gli atti di impugnazione comunque denominati (comma 6) e anche i motivi nuovi e le memorie, nei termini di legge previsti, indirizzandoli alla casella PEC dell'ufficio del giudice dell'impugnazione (comma 5).

<sup>6</sup> Il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il personale provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di PEC dell'ufficio e dell'intestazione della casella di PEC di provenienza (art. 87-*bis*, co. 2 disp. trans. d.lgs. n. 150 del 2022).

**A pag. 239 eliminare dalla riga 16 fino a pag 240 alla riga 27  
e sostituire con quanto segue.**

***Il diritto al silenzio.*** La prima garanzia che viene riconosciuta all'imputato nel corso dell'esame dibattimentale è il "diritto a restare silenzioso". Si tratta di una garanzia che è andata ampliandosi nel tempo sia nella giurisprudenza della Corte costituzionale, sia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>7</sup>. In effetti, la disciplina del codice non presenta un approccio sistematico alla tutela di tale fondamentale diritto. Con specifico riguardo all'esame dell'imputato, l'unica norma dalla quale si evince l'esistenza dello *ius tacendi* è l'art. 209, comma 2 a mente del quale «se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale»; tale disposizione non riconosce espressamente tale diritto, ma sembra darlo per scontato. A fronte di un testo così lacunoso, la Corte costituzionale – con una pronuncia ormai risalente – aveva affermato che un'interpretazione di tipo sostanziale consente di rendere applicabile la disciplina degli avvisi anche all'esame dibattimentale dell'imputato (C. cost., n. 191 del 2003) <sup>(8)</sup>. Tuttavia, si trattava di una pronuncia meramente interpretativa e la giurisprudenza successiva non si era attestata su di un indirizzo uniforme.

Su tale quadro, deve essere collocata oggi la sentenza costituzionale 5 giugno 2023 n. 111 che, valorizzando la tutela del diritto al silenzio, ha dichiarato illegittimo l'art. 64, comma 3 nella parte in cui non prevede che gli avvisi debbano essere rivolti all'indagato prima che gli vengano poste domande sulle qualità personali <sup>(9)</sup>. La portata espansiva di tale decisione nel senso del rafforzamento delle garanzie spinge senz'altro ad accogliere l'interpretazione volta a ritenere applicabile la disciplina degli avvisi ex art. 64, comma 3 anche in sede di esame dell'imputato. Per l'effetto, essi devono essere rivolti dopo che egli ha dichiarato le proprie *generalità*, in relazione alle quali vige l'obbligo di rispondere, e prima che vengano rivolte domande sulle c.d. *qualità personali*, in relazione alle quali l'imputato ha il diritto di tacere. In mancanza degli avvisi, scatta l'inutilizzabilità disciplinata dall'art. 64, comma 3-*bis*.

---

<sup>7</sup> Si ricordano le recenti e vigorose statuizioni della Consulta che si rinvergono nella ordinanza n. 117 del 2019 e nella sentenza n. 84 del 2021, secondo cui il diritto al silenzio si ricava per implicito dall'art. 24 Cost.

<sup>8</sup> Ordinanza 4 giugno 2003 n. 191, in *Dir. pen. proc.*, 2004, 85, con nota di C. CONTI.

<sup>9</sup> Si tratta, in particolare, di domande ulteriori e non riguardanti le generalità in senso stretto (nome, cognome, data e luogo di nascita), bensì relative *al soprannome o allo pseudonimo, alla eventuale disponibilità di beni patrimoniali, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dell'invito di dichiarare se sia sottoposto ad altri processi penali, se sussistano a suo carico condanne nello Stato o all'estero, e se eserciti o abbia esercitato uffici o servizi pubblici, servizi di pubblica necessità o cariche pubbliche*.

La Consulta ha riconosciuto all'imputato (e, quindi, anche all'indagato) il diritto di essere avvisato della facoltà di non rispondere sulle proprie qualità personali perché le risposte su tali domande, «pur non attenendo direttamente al fatto di reato, possono essere successivamente utilizzate» contro il medesimo e sono capaci di avere un «impatto sulla condanna e sulla sanzione» che potrebbe essere inflitta.

Sulla problematica si veda ampiamente, in precedenza, quanto abbiamo esposto nella parte II, cap. 1, § 5.



**L'obbligo di verità sulle generalità e sulle qualità personali.** Una considerazione a parte merita la questione relativa all'obbligo di rispondere secondo verità. Tale obbligo riguarda le domande relative alle proprie **generalità**, in relazione alle quali una eventuale menzogna è punibile ai sensi dell'art. 495 c.p. Quanto alle domande relative alle **qualità personali**, esse oggi devono essere precedute dall'avviso sul diritto al silenzio; ma, se l'imputato sceglie di rispondere, egli ha l'obbligo penalmente sanzionato di verità (art. 495 c.p.); soltanto se l'avviso viene omesso, una eventuale falsità risulta non punibile<sup>10</sup>.

**La possibilità di mentire.** Con riferimento a tutte le altre domande, che vengano rivolte nel corso dell'esame, e cioè alle domande differenti dalle generalità e dalle qualità personali, l'imputato non è vincolato all'obbligo di rispondere secondo verità. A tale conclusione si arriva attraverso una complessa interpretazione delle norme processuali e sostanziali nella loro reciproca interazione.

Da un lato, l'imputato è incompatibile con la qualifica di testimone (art. 197, lett. *a* e *b*) e, dunque, non può commettere il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). La falsa testimonianza, infatti, è un reato "proprio", e cioè può essere commesso soltanto da chi depone in tale veste. Da un altro lato, l'imputato risulta non punibile per eventuali altri reati contro l'amministrazione della giustizia, commessi con false dichiarazioni in forza della scusante prevista dall'art. 384, comma 1 c.p. Tale norma si applica in favore di chi agisce costretto dalla necessità di salvarsi da un grave e inevitabile pericolo nella libertà o nell'onore.

In proposito, si può fare l'esempio dell'imputato che accusa *se stesso* di un reato lieve al fine di evitare la condanna per un reato più grave (autocalunnia: art. 369 c.p.) o dell'imputato che renda dichiarazioni false per non rivelare dove si è nascosto un complice per evitare ulteriori conseguenze negative anche a proprio carico (favoreggiamento personale; art. 378 c.p.).

Occorre, peraltro, tenere presente che l'art. 384, comma 1 c.p. è inapplicabile in relazione ai delitti di simulazione di reato (art. 367 c.p.) e di calunnia (art. 368 c.p.). Pertanto, l'imputato è punibile se afferma falsamente essere avvenuto un reato inesistente (simulazione di reato) o se incolpa di un reato *un'altra persona*, sapendola innocente (calunnia) (<sup>11</sup>).

---

<sup>10</sup> Con la sentenza n. 111 del 2023, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 495, comma 1 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nell'art. 21 disp. att. senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3 c.p.p., abbiano reso false dichiarazioni.

<sup>11</sup> Per il delitto di calunnia si pone l'ulteriore problema, e cioè il contemperamento tra tale incriminazione e la necessità di esercitare il diritto costituzionale di difesa. In base a giurisprudenza pacifica « è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa la condotta calunniosa dell'imputato quando questi rivolge ai suoi accusatori rilievi non determinati e circostanziati e comunque non esorbitanti dall'economia difensiva, vale a dire strettamente correlati all'esigenza di difendersi dall'imputazione ». Così, Cass., sez. VI, 8 febbraio 2001 (dep. 2 aprile 2001) n. 1118, Errichiello, in *Cass. pen.*, 2001, 3028.

È utile riferire il caso di specie. Una imprenditrice viene processata per violazione della normativa antinfortunistica. Tre lavoratrici testimoniano a suo carico in merito alle condizioni nelle quali svolgevano le proprie mansioni. L'imprenditrice afferma che le lavoratrici rendono una testimonianza falsa e concordata e che lei è vittima di una

***Gli effetti processuali delle false dichiarazioni.*** Anche nelle ipotesi in cui non è prevista la punibilità, l'aver detto il falso può tuttavia provocare conseguenze almeno dal punto di vista processuale. Infatti, se durante l'esame incrociato (o successivamente) risulta che l'imputato ha mentito, da quel momento egli può essere ritenuto non credibile; le altre affermazioni che abbia reso difficilmente potranno convincere il giudice, a meno che non siano supportate da altre prove. Ecco perché generalmente il difensore consiglia all'imputato di avvalersi del diritto al silenzio, piuttosto che affermare il falso rischiando di gettare un'ombra sull'intera strategia difensiva <sup>(12)</sup>.

---

macchinazione a suo carico. Nei confronti dell'imprenditrice si apre un procedimento per calunnia. L'imprenditrice è prosciolta da quest'ultima imputazione in applicazione del principio generale in base al quale l'imputato, nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico, ben può negare, anche mentendo, nell'esercizio del suo *diritto di difesa* costituzionalmente garantito (art. 24 della Cost.), la corrispondenza al vero di testimonianze a lui sfavorevoli. L'implicita accusa di falsa testimonianza o di calunnia nei confronti dei suoi accusatori costituisce una conseguenza non voluta e soltanto indiretta dell'atteggiamento difensivo prescelto dall'imputato. *L'animus defendendi*, in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p., esclude la punibilità del reato. Deve sussistere, però, un *rigoroso rapporto funzionale* tra tale condotta dell'imputato e la confutazione dell'imputazione a suo carico, nel senso che l'imputato deve limitarsi ad affermare la falsità e, quindi, l'infondatezza dell'accusa a suo carico, senza travalicare tale confine con iniziative, non necessarie, dirette a coinvolgere i suoi accusatori, di cui conosce l'innocenza, in una incolpazione specifica, circostanziata e determinata, che si pone al di fuori dell'economia difensiva, perché nessuna attinenza ha con l'oggetto dell'imputazione a suo carico.

<sup>12</sup> Inoltre, ove vi sia stata una ingiusta custodia cautelare, l'imputato non può chiedere una riparazione quando il proprio comportamento doloso o gravemente colposo abbia causato l'errore del magistrato (art. 314, comma 1). Occorre ricordare che l'ultimo periodo di tale norma (inserito dal d.lgs. n. 188 del 2021) precisa espressamente che soltanto l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.

**A pag. 262 nella riga 28 dopo la parola "scientifica" aggiungere quanto segue.**

In base al nuovo comma 1-*bis* dell'art. 501, introdotto dalla *riforma Cartabia*, almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame il perito deve depositare in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deve depositare in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

Ai sensi dell'art. 511, comma 3, la lettura della relazione peritale può essere disposta solo dopo l'esame del perito.

**A pag. 307 eliminare dalla riga 9 fino alla riga 16 e inserire quanto segue.**

***Le intercettazioni per i delitti di criminalità organizzata o equiparati.*** Occorre tenere presente che nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, o ad essa equiparati, i requisiti per procedere ad intercettazioni sono in qualche modo "attenuati".

***I reati intercettabili.*** Tra i gravi delitti, per i quali i presupposti sono attenuati, rientrano i seguenti, che sono previsti dall'art. 13 d.l. 1991 n. 152 e da leggi successive:

- i delitti di "criminalità organizzata", la cui nozione, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite <sup>(13)</sup>, ricomprende qualsiasi tipo di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. che agisce in modo concertato allo scopo di commettere delitti, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Poiché una Sezione semplice della Cassazione <sup>(14)</sup> aveva affermato che il concetto di criminalità organizzata si doveva riferire ai soli reati di tipo associativo e non a quelli ricompresi nella competenza della procura distrettuale (art. 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.), il decreto-legge n. 105 del 2023 ha eliminato ogni ambiguità al riguardo. Infatti, l'art. 1, comma 1, cap. I del d.l. ha sancito che le disposizioni dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991 si applicano anche ad alcuni delitti che di regola sono commessi da organizzazioni criminali (artt. 452-*quaterdecies* e 630 c.p.) e a quei delitti anche mono-soggettivi che di mafioso hanno soltanto il metodo, in quanto sono commessi sia avvalendosi delle condizioni di omertà o assoggettamento tipiche delle associazioni mafiose, sia al fine di agevolare le associazioni medesime <sup>(15)</sup>.

---

<sup>13</sup> Cass., Sez. un., 28 aprile - 1° luglio 2016, n. 26889, Scurato, in *Cass. pen.*, 2016, 3536.

<sup>14</sup> Cass., sez. I, 30 marzo - 21 settembre 2022, n. 34895, Di Lorenzo.

<sup>15</sup> L'art. 1, comma 2, cap. II del d.l. cit. sancisce che «la disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto». In tal modo, deroga alla regola processuale *tempus regit actum*.

**A pag. 324 in fondo alla pagina inserire quanto segue.**

***Approfondimento. Messaggi elettronici intrattenuti con un parlamentare.*** Merita segnalare che la Corte cost. (sentenza n. 170 del 2023) ha ritenuto che lo scambio di messaggi elettronici (*e-mail*, *SMS*, *WhatsApp* ecc.), intrattenuti con un membro del parlamento, rappresenta una forma di corrispondenza che ricade nell'ambito applicativo dell'art. 68, comma 3 Cost. <sup>(16)</sup>.

**A pag. 329 dopo la riga 23 inserire quanto segue.**

***Tabulati telefonici di conversazioni intrattenute con un membro del parlamento.*** La giurisprudenza ha ritenuto necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza (*ex art. 4 legge n. 140 del 2003*) per poter acquisire i tabulati delle comunicazioni di un membro del parlamento nelle varie ipotesi comunque ipotizzabili. In primo luogo, per le comunicazioni telefoniche intercorse su utenze le quali, alla luce degli atti di indagine esistenti al momento del provvedimento, risultano riferibili ad un parlamentare <sup>(17)</sup>. In secondo luogo, per le utenze intestate a terzi venuti in contatto con il parlamentare <sup>(18)</sup>.

---

<sup>16</sup> In primo luogo, secondo la Consulta, nel concetto di “corrispondenza” rientra «ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza»; essa «si estende, quindi, ad ogni strumento che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici».

In secondo luogo, mantengono la natura di corrispondenza anche i messaggi di posta elettronica e *WhatsApp* già ricevuti e letti dal destinatario, ma conservati nella memoria dei dispositivi elettronici del destinatario stesso o del mittente anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento “storico”.

Pertanto, nel caso di specie, gli inquirenti avrebbero potuto disporre, nei confronti del terzo non parlamentare, il sequestro del “contenitore”, e cioè del dispositivo di telefonia mobile. Tuttavia, una volta riscontrata la presenza in esso di messaggi intercorsi con un parlamentare, avrebbero dovuto sospendere l'estrazione dei predetti messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare a norma dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003. Poiché ciò non era avvenuto, la Consulta ha annullato il sequestro dei relativi messaggi di testo.

<sup>17</sup> Cass., sez. VI, 22 novembre 2016, n. 49538.

<sup>18</sup> Corte cost., sentenza n. 38 del 2019.

**A pag. 350 eliminare dalla riga 22 alla riga 33 e sostituire con quanto segue.**

***Riforma Cartabia. Estensione dell'obbligo di trasmissione obbligatoria dei provvedimenti cautelari e definitivi al giudice civile.*** Il decreto attuativo della riforma civile Cartabia (d.lgs. n. 149 del 2022) ha inteso rafforzare il coordinamento tra le autorità giudiziarie penali e civili.

Il nuovo testo dell'art. 64-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. ha esteso ***l'obbligo di trasmissione*** di determinati provvedimenti al giudice civile in presenza di una delle seguenti situazioni:

a) quando risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale;

b) quando si procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

La trasmissione al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede ha per ***oggetto*** i seguenti provvedimenti.

Il ***pubblico ministero*** deve trasmettere copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice.

La ***cancelleria del giudice penale*** deve trasmettere copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione.

**A pag. 390 dopo la riga 14 inserire quanto segue.**

Il *silenzio*, tuttavia, costituisce soltanto una delle tante forme in cui può estrinsecarsi la funzione di privata autodifesa <sup>(19)</sup>. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente statuito che la *reticenza*, al pari del mendacio, quale «condotta volontaria fortemente equivoca e ambigua», è idonea ad integrare la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1 <sup>(20)</sup>. Infatti, il tacere su alcune circostanze e non su altre, che determini in concreto una falsa rappresentazione della realtà, «non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. b)» <sup>(21)</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. L. MARAFIOTI, *Scelte autodifensive dell'indagato e alternative al silenzio*, Torino, 2000, 109 ss.

<sup>20</sup> Così Cass., sez. IV, 29 luglio 2022, n. 30056, D., in *CED* n. 283453 – 01; si veda G. LARI, *Le dichiarazioni reticenti ostative all'equa riparazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2023, 1062.

<sup>21</sup> Con la decisione citata i giudici di legittimità hanno inteso segnare un confine oltre il quale il contegno tenuto dall'interessato non risulta più ascrivibile all'esercizio legittimo del diritto al silenzio, sconfinando nella categoria dell'esercizio illegittimo, *rectius* abuso, del diritto in esame.

Requisito tipico della figura dell'abuso è «la deviazione dallo scopo» dell'atto posto in essere, laddove il termine «scopo» deve essere inteso nell'accezione di «funzione dell'atto processuale», e cioè di «*ratio* di tutela sottesa all'istituto oggetto di abuso» (e non in termini di «effetto giuridico che la legge tipicamente ricollega a un dato schema di atto»; così E.M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2004, 39-40).

Ed è proprio in ragione del venir meno di tale *ratio* di tutela che si spiega l'impossibilità di equiparare le dichiarazioni reticenti, fortemente equivoche e ambigue, all'esercizio del diritto al silenzio. In tal senso, G. LARI, *Le dichiarazioni reticenti*, cit.

**A pag. 398 eliminare dalla riga 5 alla riga 19 e sostituire con quanto segue.**

***Arresto obbligatorio in flagranza per un delitto procedibile a querela.*** In base alla legge n. 60 del 2023 la normativa codicistica è stata modificata in considerazione del fatto che la *riforma Cartabia* e altre precedenti riforme hanno ampliato l'elenco dei reati procedibili a querela. In base al nuovo comma 3 dell'art. 380, se si tratta di delitto perseguibile a querela e la medesima non è contestualmente presentata «quando la persona offesa non è prontamente rintracciabile», l'arresto obbligatorio in flagranza «è eseguito anche in mancanza della querela che può ancora sopravvenire.

In questo caso, se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto, oppure se l'avente diritto dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto effettuano tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa.

Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'art. 90-*bis*».

**A pag. 399 eliminare dalla riga 32 alla riga 35 e sostituire con quanto segue.**

***Arresto facoltativo in flagranza per un delitto procedibile a querela.*** In base al nuovo comma 3 dell'art. 381, modificato dalla legge n. 60 del 2023, quando è stato eseguito l'arresto in flagranza facoltativo in presenza della querela della persona offesa, resta comunque ferma la necessità di rendere alla medesima, «anche con atto successivo, le informazioni di cui all'art. 90-*bis*».

**A pag. 433 eliminare dalla riga 12 alla riga 21 e sostituire con quanto segue.**

***Reati procedibili a querela, ma compiuti in un contesto mafioso.*** Nella prima applicazione della *riforma Cartabia* si è posto il problema che tanto i nuovi reati procedibili a querela, quanto quelli già previsti in precedenza, a prescindere dalla loro relativamente bassa offensività, possono essere commessi in un contesto mafioso o terroristico, nel quale la persona offesa viene dissuasa dallo sporgere querela.

Per ovviare alla criticità menzionata, la legge n. 60 del 2023 ha previsto che si debba procedere sempre d'ufficio quando l'autore del reato fa parte di un'associazione mafiosa o si avvale di tale associazione o ne agevola l'attività; oppure ha commesso il reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270-*bis*.1, comma 6 e 416-*bis*.1, comma 5 c.p.) <sup>(22)</sup>.

---

<sup>22</sup> In base alla medesima legge, si procede d'ufficio per le lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) qualora il reato sia aggravato dall'essere stato commesso da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 71, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011).

**A pag. 449 eliminare dall'ultima riga fino a pag. 450 alla riga 12  
e sostituire con quanto segue.**

**Approfondimento. Diritto al silenzio sulle qualità personali.** Merita ricordare che la sentenza della Corte cost. 5 giugno 2023, n. 111 ha ampliato la tutela del diritto al silenzio anche con riferimento alle domande che riguardano le c.d. *qualità personali* (art. 21 disp. att.) <sup>(23)</sup>. L'autorità procedente deve rivolgere gli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3 (tra i quali vi è quello sulla facoltà di non rispondere) *prima* di porre domande sulle *qualità personali*, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese.

Se l'indagato decide di rispondere, tuttavia, egli ha obbligo di verità ai sensi dell'art. 495, comma 1 c.p. Ma la menzogna diventa oggi non punibile nel caso in cui l'inquirente abbia ommesso di dare all'indagato l'avvertimento della facoltà di non rispondere sulle proprie qualità personali (art. 495, comma 1, dichiarato illegittimo dalla Corte cost. nel senso indicato).

Soltanto rispetto alle **proprie generalità**, intese in senso stretto (nome, cognome, data e luogo di nascita), l'indagato ha l'obbligo penalmente sanzionato di rispondere e di dire il vero.

Pertanto, da un lato, dovrà ritenersi consentita la condotta dell'indagato che, interpellato dalle autorità, scelga di tacere sulle proprie qualità personali, con l'eccezione tuttavia delle proprie generalità, sulle quali dovrà rispondere secondo verità (nome, cognome, data e luogo di nascita).

Da un altro lato, quando entreranno in contatto con il soggetto interessato, le autorità dovranno dare gli avvertimenti sulla facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3 c.p.p.) prima di raccogliere le dichiarazioni sulle proprie qualità personali (art. 21 disp. att. c.p.p.), a costo di non potersene avvalere in sede processuale.

---

<sup>23</sup> Si tratta di domande relative al soprannome o allo pseudonimo, alla eventuale disponibilità di beni patrimoniali, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dell'invito all'indagato di dichiarare se sia sottoposto ad altri processi penali, se sussistano a suo carico condanne nello Stato o all'estero, e se eserciti o abbia esercitato uffici o servizi pubblici, servizi di pubblica necessità o cariche pubbliche. Le predette domande devono essere rivolte all'indagato ai sensi dell'art. 21 disp. att., che richiama l'art. 66 c.p.p.



**A pag. 470 dopo la riga 26 inserire quanto segue.**

***Estensione dell'obbligo di trasmissione obbligatoria di determinati atti al giudice civile.*** Il decreto attuativo della *riforma civile Cartabia* (d.lgs. n. 149 del 2022) ha inteso rafforzare il coordinamento tra le autorità giudiziarie penali e civili. Il nuovo testo dell'art. 64-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p. ha esteso *l'obbligo di trasmissione* di singoli provvedimenti al giudice civile in presenza di una delle seguenti situazioni <sup>(24)</sup>:

a) quando si procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore;

b) quando risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale.

---

<sup>24</sup> La trasmissione al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede ha per oggetto i seguenti provvedimenti.

Il *pubblico ministero* deve trasmettere copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia *dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice.*

La *cancelleria del giudice penale* deve trasmettere copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione.

**A pag. 475 dopo la riga 13 inserire quanto segue.**

**Approfondimento. Diritto al silenzio sulle qualità personali.** Come abbiamo già fatto nel trattare le sommarie informazioni che la polizia giudiziaria assume di sua iniziativa dall'indagato (v. il precedente § 5) ricordiamo che la sentenza della Corte cost. 5 giugno 2023, n. 111, ha ampliato la tutela del diritto al silenzio anche con riferimento alle domande che riguardano le c.d. *qualità personali* (art. 21 disp. att.)<sup>(25)</sup>. L'autorità procedente deve rivolgere gli avvisi previsti dall'art. 64, comma 3 (tra i quali quello sulla facoltà di non rispondere) *prima* di rivolgere domande sulle *qualità personali*, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni eventualmente rese.

Se l'indagato decide di rispondere, tuttavia, egli ha obbligo di verità ai sensi dell'art. 495, comma 1 c.p. Ma la menzogna diventa oggi non punibile nel caso in cui l'inquirente abbia omesso di dare all'indagato l'avvertimento della facoltà di non rispondere sulle proprie qualità personali (art. 495, comma 1, dichiarato illegittimo dalla Corte cost. nel senso indicato).

Soltanto rispetto alle **proprie generalità**, intese in senso stretto (nome, cognome, data e luogo di nascita), l'indagato ha l'obbligo penalmente sanzionato di rispondere e di dire il vero<sup>(26)</sup>.

---

<sup>25</sup> Si tratta di domande relative al soprannome o allo pseudonimo, alla eventuale disponibilità di beni patrimoniali, alle condizioni di vita individuale, familiare e sociale, nonché dell'invito all'indagato di dichiarare se sia sottoposto ad altri processi penali, se sussistano a suo carico condanne nello Stato o all'estero, e se eserciti o abbia esercitato uffici o servizi pubblici, servizi di pubblica necessità o cariche pubbliche. Le predette domande devono essere rivolte all'imputato ai sensi dell'art. 21 disp. att., che richiama l'art. 66 c.p.p.

<sup>26</sup> Occorre tenere presente che la decisione della Corte è destinata a ripercuotersi anche sul tenore degli avvertimenti che vengono rivolti all'indagato. Infatti, l'art. 64, comma 3, lett. *b*, prevede il seguente avviso all'imputato: «salvo quanto previsto dall'art. 66, comma 1 ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso». Ebbene, l'art. 66, rubricato “verifica dell'identità personale dell'imputato”, stabilisce che «nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false».

Tale disciplina, che fa espresso riferimento alle “generalità” ed alle informazioni utili per la “identificazione”, si integra, tuttavia, con quella stabilita dall'art. 21 disp. att. che, nel richiamare la disciplina dell'art. 66, fa appunto riferimento ad una ulteriore ed ampia serie di *qualità personali* ulteriori rispetto alle generalità come, ad esempio, il soprannome, lo pseudonimo, i precedenti penali ecc.

Proprio per portare alle naturali conseguenze l'interpretazione prospettata dalla Corte costituzionale, appare, dunque, indispensabile che la prassi si orienti nella scelta di un avvertimento “leale” nei confronti dell'indagato. Così, a nostro avviso, prima di rivolgere qualsivoglia domanda all'indagato, l'autorità dovrebbe avvertirlo ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. *b*, che egli ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda salvo quelle relative alle proprie generalità intese in senso stretto e cioè nome, cognome e luogo di nascita.

**A pag. 487 nella riga 6 eliminare le parole "autorizzati dal pubblico ministero".**

**A pag. 510 nella riga 35 eliminare "11.746,68" e inserire "12.838,01".**

**A pag. 519 dopo la riga 41 eliminare "del potere" e inserire " nel potere".**

**A pag. 522 nella penultima riga dopo le parole "nel corso" aggiungere "delle".**

**A pag. 660 nella riga 11 eliminare "1989" e inserire "1981".**

**A pag. 687 dopo la riga 27 inserire quanto segue.**

***L'accordo sull'applicazione di una sanzione sostitutiva.*** Come abbiamo accennato, tra le novità apportate dalla *riforma Cartabia* vi è la possibilità, attribuita all'imputato, di concordare con il pubblico ministero anche la specie della pena da applicare. L'accordo può consistere nell'applicazione di una pena sostitutiva di una detenzione breve (e cioè, nell'applicazione della detenzione domiciliare, della semilibertà, del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria sostitutiva). Ovviamente, nel patteggiamento tradizionale la pena detentiva da sostituire è fino a due anni, mentre in quello allargato è da due anni e un giorno fino a quattro anni.

L'imputato che riesca a concordare con la pubblica accusa una pena sostitutiva, una volta che il giudice si sia espresso positivamente sulla congruità, ha la certezza di evitare l'ingresso in carcere; tuttavia l'esecuzione della pena sostitutiva sarà ravvicinata nel tempo poiché non è ammesso l'appello; inoltre, il ricorso per cassazione è concesso per motivi limitati <sup>(27)</sup>.

Viceversa, se l'imputato opta per un accordo su una pena detentiva fino a quattro anni, potrà soltanto sperare nella possibilità di ottenere, in sede di esecuzione della pena, una misura alternativa al carcere ai sensi dell'art. 656, comma 5 c.p.p.; ma dovrà affidarsi alla valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza. Ovviamente, in questo caso l'aspetto positivo dell'accordo sta nel fatto che il condannato potrà ottenere, ad es., l'affidamento in prova al servizio sociale.

**A pag. 701 dopo la riga 14 inserire quanto segue.**

***Rito direttissimo e nuove norme in materia di arresto obbligatorio in flagranza.*** La legge n. 60 del 2023 ha introdotto nuove disposizioni al fine di coordinare la disciplina del rito direttissimo con le nuove norme in materia di arresto obbligatorio in flagranza per i delitti procedibili a querela nell'ipotesi in cui la persona offesa non abbia proposto querela perché non sia presente sul luogo e non sia prontamente rintracciabile. Poiché la querela può essere proposta successivamente entro quarantotto ore dall'arresto (art. 380, comma 3), il giudice, quando convalida l'arresto e il termine per la proposizione della querela non è ancora decorso, deve sospendere il processo finché quest'ultima può sopravvenire (art. 449, comma 3). Il termine è quello di 48 ore dall'arresto, del quale tratta il nuovo comma 3 dell'art. 380 c.p.p.

La sospensione è revocata quando sopravviene la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, quando è decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione (da intendersi, come anticipato, di 48 ore dall'arresto).

---

<sup>27</sup> In tali ipotesi, quando è pronunciata sentenza di applicazione concordata della pena pecuniaria sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, non può essere mantenuta la custodia cautelare e quando è pronunciata sentenza di applicazione concordata della detenzione domiciliare sostitutiva non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere (art. 300, comma 4-bis).

**A pag. 744 dopo la riga 3 inserire quanto segue.**

***Rito direttissimo nel procedimento presso il giudice monocratico e nuove norme in materia di arresto obbligatorio in flagranza.*** La legge n. 60 del 2023 ha introdotto nuove disposizioni al fine di coordinare la disciplina del rito direttissimo con le nuove norme in materia di arresto obbligatorio in flagranza per i delitti procedibili a querela nell'ipotesi in cui la persona offesa non abbia proposto querela perché non sia presente sul luogo e non sia prontamente rintracciabile. Poiché la querela può essere proposta successivamente entro quarantotto ore dall'arresto (art. 380, comma 3), il giudice, quando convalida l'arresto e il termine per la proposizione della querela non è ancora decorso, deve sospendere il processo finché quest'ultima può sopravvenire (art. 558, comma 6). Il termine è quello di 48 ore dall'arresto, del quale tratta il nuovo comma 3 dell'art. 380 c.p.p.

La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione (da intendersi, come anticipato, di 48 ore dall'arresto).

**A pag. 745 dopo la riga 13 inserire quanto segue.**

Le Sezioni unite della Cassazione hanno precisato che spetta al giudice per le indagini preliminari la competenza a provvedere quando il pubblico ministero chiede il giudizio immediato per un reato per il quale la legge prevede la citazione diretta a giudizio <sup>(28)</sup>.

**A pag. 776 nella riga 11 dopo le parole "esercitante la responsabilità genitoriale" inserire quanto segue.**

o, in suo luogo, altra persona idonea maggiorenne <sup>(29)</sup>,

---

<sup>28</sup> Cass., Sez. un., 16 giugno 2023, *informazione provvisoria*.

<sup>29</sup> In tal senso il d.l. n. 69 del 2023 ha modificato l'art. 18, comma 1, d.p.r. n. 448 del 1988.

**A pag. 793 nella nota 1 eliminare dalla riga 10 alla riga 15 e inserire quanto segue.**

Il d.lgs. ha aggiunto all'art. 25-ter del d.lgs. n. 231 del 2001 la lettera *s-ter* che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, individua, come reato societario presupposto, il delitto di false od omesse dichiarazioni relative al rilascio di un certificato preliminare, richiesto nell'ambito di operazioni societarie transfrontaliere e redatto dall'autorità competente.

**A pag. 820 in fondo alla pagina inserire la seguente nota.**

In base all'art. 17 d.l. n. 75 del 2023, conv. nella legge n. 112 del medesimo anno, fino al quindicesimo giorno successivo al 31 dicembre 2023 (data in cui dovrà entrare in vigore il processo penale telematico in seguito all'emanazione dei regolamenti attuativi di cui tratta l'art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. 150/2022) gli atti di impugnazione sono disciplinati dalla vecchia normativa emergenziale, e cioè ai sensi degli artt. 23, commi 8 e 9 e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 7 d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020. Pertanto, la *riforma Cartabia* in concreto sarà effettiva solo una volta esaurite nel 2024 le udienze celebrate con le precedenti modalità.

**A pag. 851 eliminare dalla riga 21 alla riga 29 e inserire quanto segue.**

***Ricorso in cassazione per saltum.*** E' possibile “saltare” l'appello e ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado. In base all'art. 569, la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione. Si tratta del c.d. ricorso *per saltum*, in base al quale appunto una parte decide di chiedere subito e solo il sindacato di mera legittimità ad opera della corte di cassazione. Quando una parte proponga ricorso *per saltum* e un'altra invece proponga appello, il ricorso si converte in appello (art. 569 comma 2, che rinvia all'art. 580).